

Statuto allegato alla convenzione stipulata dai rappresentanti dei 12 Comuni in data 7 gennaio 2002
per la trasformazione in Consorzio – Azienda del CFAVS

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei 12 Comuni dell'Alta valle Susa.

Approvato per l'adesione dai due comuni di Meana di Susa e di Moncenisio nel 2004

Azienda Forestale

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ

STATUTO

Titolo I Costituzione, Denominazione, Sede, Oggetto, Attività e Durata.....	2
Art. 1 COSTITUZIONE.....	2
Art. 2 DENOMINAZIONE – SEDE.....	2
Art. 3 SCOPO E FINALITA'	2
Art. 4 ATTIVITÀ	3
Art. 5 DURATA	3
Titolo II Organi dell'Azienda	3
Art. 6 ORGANI DEL CONSORZIO.....	3
Art. 7 L'ASSEMBLEA.....	4
Art. 8 FUNZIONAMENTO	4
Art. 9 MODALITÀ DI VOTO.....	4
Art. 10 ASSEMBLEA – ATTRIBUZIONI	5
Art. 11 DELIBERAZIONI	5
Art. 12 IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE	5
Art. 13 ATTRIBUZIONI	5
Art. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	6
Art. 15 ELEZIONE – REVOCA	6
Art. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - ATTRIBUZIONI	6
Art. 17 ADUNANZE E DELIBERAZIONI	7
Art. 18 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	7
Art. 19 IL DIRETTORE.....	7
Art. 20 DIRETTORE – ATTRIBUZIONI	8
Art. 21 REVISORE UNICO DEI CONTI	9
Art. 22 REVISORE UNICO DEI CONTI – ATTRIBUZIONI	9
Art. 23 INDENNITÀ – RIMBORSO SPESE.....	9
Art. 24 TRASPARENZA	9
Art. 25 ALBO DELLE PUBBLICAZIONI	9
Art. 26 RACCORDI CON GLI ENTI	10
Art. 27 RIMOZIONE E SOSPENSIONE	10
Art. 28 DECADENZA	10
Titolo III Personale.....	10
Art. 29 IL PERSONALE	10
Art. 30 ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE E AL DIRETTORE	10
Art. 31 IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO.....	11
Art. 32 INCOMPATIBILITÀ	11
Titolo IV Finanza	11
Art. 33 NORME IN MATERIA FINANZIARIA.....	11
Art. 34 PIANO PROGRAMMA	11
Art. 35 BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE E BILANCIO DI ESERCIZIO.....	11
Art. 36 BILANCIO D'ESERCIZIO.....	12
Art. 37 VERIFICA DI GESTIONE	12
Art. 38 FINANZIAMENTI E FONDO DI DOTAZIONE.....	12
Art. 39 PATRIMONIO DEL CONSORZIO	13
Art. 40 TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE	13
Art. 41 CONTRATTI ED APPALTI	13
Art. 42 CONVENZIONI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI	13
Art. 43 SERVIZIO DI TESORERIA.....	13
Titolo V Modifiche statutarie, norme finali e transitorie	13
Art. 44 MODIFICHE STATUTARIE	13
Art. 45 SUCCESSIONE	14
Art. 46 PROROGA DEGLI ORGANI	14
Art. 47 RINVIO	14
Art. 48 DISPOSIZIONI FINALI	14

Titolo I

Costituzione, Denominazione, Sede, Oggetto, Attività e Durata

Art. 1 COSTITUZIONE

1. I Comuni di Giaglione, Gravere, Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Oulx, Bardonecchia, Sauze d'Oulx, Cesana Torinese, Claviere, Sauze di Cesana e Sestriere, mantenendo la gestione amministrativa separata del proprio patrimonio silvo-pastorale, si costituiscono in base al disposto dell'art. 31 del TUEL 267/2000 ed in riferimento al R.D. 3267/1923, in consorzio Forestale, azienda consorziale dotata di personalità giuridica, al fine di assicurare la gestione tecnico-economica dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali ed ambientali, nonché di potersi avvalere di un organo tecnico operativo consortile per l'esecuzione di lavori ed opere, progettazione, direzione lavori, collaudi ed altre attività tecniche, di competenza dei Comuni o della Comunità Montana di cui i Comuni fanno parte.
2. Potranno aderire al Consorzio altri Comuni ed Enti Locali, e in particolare la Comunità Montana Alta Valle Susa, se consentito dalle norme che la riguardano, previo il favorevole parere dell'Assemblea consorziale, espresso a maggioranza qualificata.
3. Il Consorzio Forestale è lo strumento organizzatorio dei soggetti che lo costituiscono, dotato di autonomia imprenditoriale.

Nota 1) In data 18 gennaio 2005, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2005, mediante stipula di Convenzione di adesione, sono entrati a far parte del Consorzio Forestale Alta Valle Susa i Comuni di Meana di Susa e di Moncenisio, per un totale di 14 membri.

Art. 2 DENOMINAZIONE – SEDE

1. Il Consorzio – Azienda è denominato **Consorzio Forestale Alta Valle Susa**, in sigla C.F.A.V.S., con sede in Oulx, Piazza Mistral 7. La sede legale e/o amministrativa del Consorzio può essere trasferita con delibera dell'Assemblea, nell'ambito territoriale degli Enti che lo compongono.
2. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di uno stemma distintivo dell'Ente.

Art. 3 SCOPO E FINALITA'

1. Il Consorzio Forestale ha per scopo la gestione tecnico economica e la pianificazione delle risorse silvo-pastorali appartenenti o comunque in possesso degli Enti Consorziati, nonché la prestazione, attraverso appositi servizi tecnici a competenza generale, di servizi e lavori a favore dei Comuni consorziati, della Comunità Montana Alta Valle Susa e di altri Enti pubblici o privati.
2. In particolare il Consorzio, sul territorio degli Enti Consorziati o Convenzionati svolge le seguenti funzioni:
 - a) valorizzazione dell'ambiente naturale;
 - b) custodia, conservazione, miglioramento ed ampliamento del patrimonio forestale;
 - c) incremento e valorizzazione delle produzioni multiple della foresta;
 - d) assistenza tecnica ai Comuni Consorziati per il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture costituenti il loro patrimonio ambientale, silvo-pastorale e rurale;
 - e) tutele della flora e dell'ambiente naturale;
 - f) difesa del suolo, sistemazioni idraulico forestali e in genere lavori che prevedono l'impiego di squadre di operai forestali;
 - g) conservazione e miglioramento dei pascoli montani;
 - h) prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
 - i) prevenzione e difesa dalle fitopatologie;
 - j) soccorso alle popolazioni ed ai singoli cittadini colpiti da calamità o comunque in situazioni di grave pericolo;
 - k) aggiornamento e assistenza tecnica in materia forestale, agricola e zootecnica, a favore di privati o consorzi nell'ambito territoriale dei Comuni Consorziati;
 - l) realizzazione di studi e ricerche finalizzate all'ottimizzazione dei compiti sopradetti;

Statuto allegato alla convenzione stipulata dai rappresentanti dei 12 Comuni in data 7 gennaio 2002
per la trasformazione in Consorzio – Azienda del CFAVS

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei 12 Comuni dell'Alta valle Susa.

Approvato per l'adesione dai due comuni di Meana di Susa e di Moncenisio nel 2004

- m) ogni altra attività utile alla valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale e territoriale degli Enti Consorziati, ivi inclusa la gestione totale o parziale dei patrimoni in base a specifici contratti di servizio.
3. Il Consorzio può altresì svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività tecniche:
- a) progettazioni;
 - b) direzione e contabilità lavori;
 - c) rilievi;
 - d) collaudi;
 - e) pianificazione urbanistica;
 - f) formazione professionale;
 - g) servizi di protezione civile;
 - h) attività divulgativa;
 - i) pubblicazioni, studi e consulenze.
4. In base a specifica convenzione le attività nei settori forestale e silvo pastorale, per la tutela dell'ambiente, del territorio e delle popolazioni, nonché l'attività tecnica di cui al comma 3, potranno essere svolte a favore della Comunità Montana Alta Valle Susa e di altri Enti pubblici o privati.
5. I rapporti giuridici ed economici per le attività descritte ai commi precedenti sono definiti dal Consiglio di Amministrazione con propria regolamentazione, nel rispetto di criteri ed indirizzi generali forniti dall'Assemblea.

Art. 4 ATTIVITÀ

1. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti Interni. Per lo svolgimento delle proprie attività il Consorzio si avvale di propri uffici e servizi, utilizzando anche strutture tecniche o amministrative messe a disposizione dai Comuni o dalla Comunità Montana.
2. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti dei consorziati e di altri Enti per il ripiano degli interventi di carattere sociale.

Art. 5 DURATA

1. Il Consorzio ha la durata di anni venti, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli Enti consorziati hanno facoltà di recedere dal Consorzio presentando la richiesta almeno un anno prima della scadenza.
3. In mancanza di tale dichiarazione la durata del Consorzio si considera tacitamente prorogata per analogo ulteriore periodo. Analoga proroga sarà applicata anche per i periodi successivi.
4. Il Consorzio può inoltre essere sciolto a seguito di specifica deliberazione adottata da tutti gli enti consorziati.
5. In caso di scioglimento i beni eventualmente affidati in gestione al Consorzio ritorneranno in disponibilità degli enti di appartenenza mentre il patrimonio consorziale, qualora non specificamente attribuibile a ciascun ente, sarà trasferito agli enti consorziati in proporzione alla rispettiva contribuzione.

Titolo II Organi dell'Azienda

Art. 6 ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio ai sensi dell'art. 31 del TUEL 267/2000:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente dell'Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Convenzione base stipulata in data 7 gennaio 2002- Convenzione integrativa per l'adesione di Meana di Susa e di Moncenisio stipulata il 18 gennaio 2005

Statuto allegato alla convenzione stipulata dai rappresentanti dei 12 Comuni in data 7 gennaio 2002
per la trasformazione in Consorzio – Azienda del CFAVS

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei 12 Comuni dell'Alta valle Susa.

Approvato per l'adesione dai due comuni di Meana di Susa e di Moncenisio nel 2004

- il Direttore.

Art. 7 L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli Enti esponenziali delle Comunità locali con compiti di indirizzo per il conseguimento dei fini Statutari e con compiti di controllo dell'attività dei vari organi.
2. L'Assemblea Consortile è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte del Consorzio o in loro sostituzione da un delegato del Sindaco, nominato di norma in modo permanente.
3. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea devono avvenire per iscritto. Alle sedute dell'Assemblea possono intervenire anche i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore del Consorzio a titolo consultivo.
4. In caso di gestione commissariale di un Comune si applicheranno le disposizioni previste per i Comuni dal TUEL 267/2000, nonché dagli Statuti comunali.
5. Per la risoluzione di eventuali casi di incompatibilità e di decadenza saranno osservate le norme vigenti per i Consiglieri comunali.
6. Gli eletti durano in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti anche in caso di decadenza del Consiglio Comunale che li ha eletti.

Art. 8 FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione degli atti fondamentali del Consorzio e in particolare del bilancio di previsione e di esercizio.
3. Sono altresì considerate ordinarie le sessioni in cui si approvano la nomina degli organi istituzionali e le proposte di modifica alla Convenzione ed allo Statuto.
4. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati alle sedi degli Enti consorziati almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.
6. Le riunioni si terranno di norma della sede del Consorzio od in altra sede ritenuta idonea dal Presidente dell'Assemblea.
7. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'assemblea e dei consiglieri degli Enti aderenti al Consorzio.
8. Le riunioni dell'Assemblea Consortile sono pubbliche salvo nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni discrezionali ed apprezzamenti tali da pregiudicare il diritto alla riservatezza relativamente alle persone fisiche: in tali casi il Presidente dispone la trattazione in seduta segreta.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di un numero di componenti che rappresenti almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e comunque con l'intervento di almeno la metà dei Soci.
10. Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative e comunque di non meno di un terzo dei Soci.
11. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno o più componenti che rappresentino almeno il 20 % delle quote sociali, scrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

Art. 9 MODALITA' DI VOTO

1. L'Assemblea Consortile delibera normalmente con la maggioranza dei voti dei Soci presenti ed il valore del voto di ogni singolo componente si intenderà pari alla quota di partecipazione dell'Ente rappresentato come fissata in convenzione.

Statuto allegato alla convenzione stipulata dai rappresentanti dei 12 Comuni in data 7 gennaio 2002
per la trasformazione in Consorzio – Azienda del CFAVS

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei 12 Comuni dell'Alta valle Susa.

Approvato per l'adesione dai due comuni di Meana di Susa e di Moncenisio nel 2004

2. L'Assemblea consortile, nei casi espressamente previsti nel presente Statuto, delibera con la maggioranza qualificata delle quote che rappresenti congiuntamente i due terzi delle quote di tutti i Soci del Consorzio ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli Enti associati.
3. Tutte le delibere sono di regola assunte con votazione palese mentre la votazione segreta sarà riservata esclusivamente alle delibere da assumere in seduta segreta.

Art. 10 ASSEMBLEA – ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea, quale diretta espressione degli enti consorziati, ha la responsabilità della determinazione degli indirizzi consorziali e del controllo della loro attuazione.
2. All'Assemblea sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze:
 - a) Nomina del Presidente dell'Assemblea;
 - b) Elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) Nomina del Revisore dei Conti;
 - d) Approvazione ed aggiornamenti degli indirizzi ed obiettivi Consorziali ai quali il Consiglio di Amministrazione. deve attenersi;
 - e) Approvazione dei criteri e degli indirizzi per l'estensione dei servizi a favore di altri Enti pubblici e privati ai sensi del precedente art. 3 comma 4;
 - f) Approvazione degli atti fondamentali del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.:
 - Piano – programma dei lavori, delle attività e delle iniziative sociali;
 - Bilancio economico di previsione pluriennale e piano pluriennale degli investimenti;
 - Bilancio preventivo economico annuale e relative variazioni se peggiorative del risultato economico;
 - Bilancio di esercizio comprendente il conto consuntivo;
 - Costituzione e assunzione di partecipazioni in società di capitale e consorzi;
 - Acquisizione e alienazioni di beni immobili;
 - Contrazione di prestiti, se non sono già previsti nel bilancio preventivo.
 - g) Approvazione delle modifiche statutarie, con maggioranza qualificata, che siano consentite ai sensi dell'art. 45 del presente statuto;
 - h) Espressione del parere sulle richieste di nuove partecipazioni al Consorzio;
 - i) Determinazione delle indennità dovute ai componenti del Consiglio di Amministrazione. e al Revisore dei Conti;
 - l) Nomina per chiamata del Direttore del Consorzio;
 - m) Nomina del Segretario del Consorzio.

Art. 11 DELIBERAZIONI

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate in analogia e per quanto compatibili le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
2. Alle sedute dell'assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente sottoscrive.

Art. 12 IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è eletto dall'Assemblea medesima, nel suo seno, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello Statuto.
2. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.

Art. 13 ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti Consorziati;
 - b) controlla l'attività complessiva dell'ente, nell'ambito dei poteri di controllo conferiti all'Assemblea;

Statuto allegato alla convenzione stipulata dai rappresentanti dei 12 Comuni in data 7 gennaio 2002
per la trasformazione in Consorzio – Azienda del CFAVS

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei 12 Comuni dell'Alta valle Susa.

Approvato per l'adesione dai due comuni di Meana di Susa e di Moncenisio nel 2004

c) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da specifiche deliberazioni.

Art. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio è l'organo di indirizzo dell'attività imprenditoriale, di amministrazione e gestione dell'ente, eletto dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro a sei membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente. I membri sono scelti fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, che deve essere documentata nell'atto di nomina.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.
4. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione..
5. La decadenza di cui al comma precedente è efficace con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione..
6. All'atto dell'elezione, l'Assemblea accerta l'eleggibilità e le eventuali incompatibilità degli eletti, con riguardo alle norme contenute nelle vigenti disposizioni di legge.
7. I componenti del consiglio durano in carica per un periodo pari a quello dei Consigli comunali e fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo. Si provvede all'anticipato rinnovo del Consiglio di amministrazione quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati i consigli di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.

Art. 15 ELEZIONE – REVOCA

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta di tutte le quote di rappresentanza e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Enti associati, sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza stesse, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere.
2. La proposta deve contenere da un minimo di 4 ad un massimo di 6 nominativi, a seconda del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione che si intendano proporre all'elezione.
3. La proposta contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno il giorno precedente la seduta dell'assemblea nella segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dai "curricula vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può soltanto essere revocato dall'Assemblea con l'approvazione di un'apposita mozione di sfiducia che riporti, nei medesimi termini previsti dai commi precedenti, la proposta di nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano, nel rispetto degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea e delle attribuzioni del Direttore, le attività di programmazione, gestione, controllo e amministrazione, nonché la responsabilità della tutela, della gestione economica e patrimoniale e dello sviluppo delle risorse del patrimonio pubblico affidato al Consorzio.
2. Al Consiglio di Amministrazione. sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze:
 - a) predisposizione degli atti fondamentali di cui all'art. 10 lettera f) del presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) adozione dei Regolamenti interni;
 - c) approvazione delle variazioni del bilancio preventivo economico necessarie nel corso dell'esercizio, non peggiorative del risultato economico;
 - d) approvazione, su proposta del Direttore, delle proposte di Piano di assestamento dei patrimoni silvo-pastorali;
 - e) approvazione dei progetti, dei piani di gestione e delle spese non rientranti nella competenza attribuita al Direttore e ai funzionari dalla legge e dal presente Statuto;

Convenzione base stipulata in data 7 gennaio 2002- Convenzione integrativa per l'adesione di Meana di Susa e di Moncenisio stipulata il 18 gennaio 2005

Statuto allegato alla convenzione stipulata dai rappresentanti dei 12 Comuni in data 7 gennaio 2002
per la trasformazione in Consorzio – Azienda del CFAVS

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei 12 Comuni dell'Alta valle Susa.

Approvato per l'adesione dai due comuni di Meana di Susa e di Moncenisio nel 2004

- f) approvazione dei programmi annuali delle assunzioni di personale;
- g) disciplina generale dello stato giuridico ed economico del personale, dotazioni organiche;
- h) approvazione dei provvedimenti di nomina, conferma e cessazione del direttore;
- i) autorizzazione a stare in giudizio nella cause non riguardanti il normale esercizio aziendale;
- j) deliberazione circa l'applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti aziendali, stabilendone l'entità e le modalità;
- k) adozione di ogni provvedimento che appaia utile al buon funzionamento del Consorzio, non attribuito alla competenza di altri organi consortili.

Art. 17 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. L'attività del Consiglio d'Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera con l'intervento della metà dei Consiglieri eletti ed a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente, in base alle esigenze e, di norma, almeno una volta al mese, ovvero a richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore. In caso d'inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea Consortile.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche: ad esse interviene il Direttore, con voto consultivo che tiene luogo del parere tecnico sulle proposte di deliberazione.
5. Alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono applicate per quanto compatibili le norme previste dalla legge per gli atti dell'organo collegiale delle Aziende speciali, in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità. Le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 18 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo tra l'assemblea ed il Consiglio d'Amministrazione che coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali del Consorzio.
2. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea;
4. In particolare, il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
 - b) rappresenta il Consiglio d'Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
 - c) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;
 - d) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli Consiglieri;
 - e) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio sull'andamento degli uffici e dei servizi;
 - f) adotta, in caso di necessità e urgenza, e sotto la sua responsabilità provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva;
 - g) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio.
5. Il Presidente è sostituito, nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente.

Art. 19 IL DIRETTORE

1. Il Direttore è l'organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

Statuto allegato alla convenzione stipulata dai rappresentanti dei 12 Comuni in data 7 gennaio 2002
per la trasformazione in Consorzio – Azienda del CFAVS

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei 12 Comuni dell'Alta valle Susa.

Approvato per l'adesione dai due comuni di Meana di Susa e di Moncenisio nel 2004

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore; di norma la selezione avviene a seguito di concorso pubblico o altra modalità di scelta consentita dalle norme vigenti.
3. Circa la durata dell'incarico di Direttore, la conferma e la sua cessazione si applicano in analogia e per quanto compatibili le disposizioni previste per il Direttore delle Aziende speciali.
4. Qualora il Direttore non fosse nominato a seguito di pubblico concorso, si applicano in analogia e per quanto compatibili le norme dell'art. 172 del R.D. 1126/1926.
5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del direttore sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli enti locali o da altra normativa contrattuale ritenuta applicabile dal Consiglio di Amministrazione in funzione dei requisiti richiesti.

Art. 20 DIRETTORE – ATTRIBUZIONI

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad altri organi del Consorzio.
2. In particolare il Direttore:
 - a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
 - b) dirige il personale del Consorzio organizzandone l'attività, il servizio di custodia e di sorveglianza, le attività tecniche ed operative;
 - c) propone la struttura organizzativa consortile che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.;
 - d) presiede le commissioni per l'assunzione del personale e stipula i contratti di lavoro;
 - e) adotta i provvedimenti necessari per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi consortili ed il loro organico di sviluppo;
 - f) provvede alla stesura della proposta dei progetti di attività, di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione del Consorzio, nonché alla loro realizzazione in base alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - g) cura la redazione dei piani di assestamento dei beni silvo-pastorali;
 - h) inoltra al Consiglio di Amministrazione le proposte del bilancio pluriennale, del bilancio economico annuale di previsione, del piano di assestamento e del piano programma dei lavori, e fornisce i pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione e quelli previsti per legge;
 - i) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente con i poteri del Consiglio di Amministrazione;
 - j) nei limiti e con le modalità stabilite con apposito regolamento interno, sottoscrive i contratti relativi agli acquisti, conferimenti di incarichi professionali, cessioni o affittanze di beni e di servizi, curandone la regolarità sotto l'aspetto formale e fiscale;
 - k) presiede le commissioni di gara e di concorso, stipula i relativi contratti, garantisce la legalità e correttezza delle procedure d'appalto;
 - l) liquida le spese già impegnate nel bilancio o dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità stabilite nel Regolamento;
 - m) firma gli ordini di pagamento e di accreditamento;
 - n) cura l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni in materia forestale;
 - o) provvede, sotto la propria responsabilità, con l'osservanza delle norme e delle cautele stabilite dal Regolamento speciale, agli acquisti in economia ed alle spese per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio;
 - p) cura la diffusione delle disposizioni di legge e regolamenti intese a promuovere il rimboschimento ed il miglioramento delle colture e dei pascoli montani, fornendo assistenza ai privati interessati;
 - q) firma la corrispondenza del Consorzio e gli atti che non siano riservati al Presidente;
 - r) riferisce periodicamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione sull'andamento di gestione;
 - s) esercita ogni altra attribuzione a lui demandata dagli Organi istituzionali.
6. Il Direttore provvede ad esercitare le sue competenze con piena autonomia operativa nei limiti delle leggi, dello statuto e dei regolamenti consortili vigenti.
7. Per quanto riguarda le incompatibilità e il cumulo di impieghi si applicano le norme statali e regionali vigenti.
8. In caso di vacanza o di impedimento del Direttore il Consiglio di Amministrazione ne affida temporaneamente le funzioni ad altro funzionario del Consorzio, informandone il Presidente dell'Assemblea; l'organizzazione consortile potrà prevedere una figura vicaria di Vice Direttore.

Convenzione base stipulata in data 7 gennaio 2002- Convenzione integrativa per l'adesione di Meana di Susa e di Moncenisio stipulata il 18 gennaio 2005

Art. 21 REVISORE UNICO DEI CONTI

1. Il Revisore unico dei conti è nominato dall'Assemblea ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il Revisore dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio comprendente il conto consuntivo del terzo anno successivo alla nomina.
3. Il Revisore non è revocabile, salvo per i motivi di cui all'art. 2403 del Codice Civile.
4. Il possesso dei requisiti per la nomina a revisore dei conti è verificato dall'Assemblea.

Art. 22 REVISORE UNICO DEI CONTI – ATTRIBUZIONI

1. Al Revisore unico dei conti compete il riscontro sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio. A tale scopo il revisore ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle quali è tenuto a presenziare ogni volta che il Presidente espressamente lo convochi.
2. Il Revisore dei conti assiste il Consiglio di Amministrazione nell'adempimento degli obblighi statutari, in particolare:
 - ha l'obbligo di esaminare il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni, il bilancio di esercizio, comprendente il conto consuntivo, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione e relaziona all'Assemblea in merito ai documenti finanziari;
 - verifica trimestralmente la situazione economico-finanziaria del Consorzio;
 - formula proposte e osservazioni;
 - esprime pareri in ordine a quesiti di natura economico-finanziaria posti dagli organi del Consorzio.
3. Il Revisore dei conti svolge le funzioni secondo le modalità previste dal Codice Civile.

Art. 23 INDENNITA' – RIMBORSO SPESE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione ricevono un'indennità di carica stabilita dall'Assemblea con l'approvazione del bilancio di previsione annuale, facendo riferimento in analogia e con gli adeguamenti ritenuti necessari alle norme previste per i Consorzi tra enti locali che svolgono funzioni istituzionali.
2. Nel caso in cui l'Assemblea non delibere nuovamente in materia vengono confermate per il nuovo esercizio le medesime indennità dell'anno precedente.
3. Al Revisore unico dei conti è corrisposta una indennità, il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle norme vigenti.
4. Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore unico dei conti, in caso di missione per conto del Consorzio, ricevono il rimborso per eventuali spese di viaggio e di soggiorno o per l'accesso alla sede consortile, facendo riferimento alle norme previste per gli amministratori degli Enti locali.

Art. 24 TRASPARENZA

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Il Consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art. 25 ALBO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la Legge, lo Statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle Pubblicazioni" nella sede del Consorzio.

Statuto allegato alla convenzione stipulata dai rappresentanti dei 12 Comuni in data 7 gennaio 2002
per la trasformazione in Consorzio – Azienda del CFAVS

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei 12 Comuni dell'Alta valle Susa.

Approvato per l'adesione dai due comuni di Meana di Susa e di Moncenisio nel 2004

Art. 26 RACCORDI CON GLI ENTI

1. Per assicurare la permanente informazione sulla propria attività il Consorzio trasmette tutte le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale in copia ai Comuni Consorziati, per doverosa conoscenza e per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori.
2. E' altresì resa possibile la vigilanza degli Enti fondatori, attraverso formali periodiche comunicazioni e consultazioni secondo quanto previsto in convenzione.
3. Il Presidente dell'Assemblea nonché quello del Consiglio d'Amministrazione hanno il dovere di fornire nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il migliore esercizio della funzione di controllo.

Art. 27 RIMOZIONE E SOSPENSIONE

1. Il Presidente ed i componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, nei casi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 28 DECADENZA

1. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, può comportare la decadenza di un suo componente.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Titolo III Personale

Art. 29 IL PERSONALE

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
2. Potranno, in caso di necessità, in particolare essere assunti un Vice Direttore, Tecnici ed esperti vari, secondo le previsioni della dotazione organica dell'Ente; è prevista l'individuazione di un Responsabile finanziario.
3. Il Vice Direttore, in caso di assenza o impedimento o vacanza del posto di Direttore, sostituirà ad ogni effetto il Direttore, nel rispetto dei principi previsti nei contratti di lavoro.
4. Con le modalità previste nel regolamento, potranno essere previste assunzioni a tempo determinato di responsabili di servizio, qualifiche dirigenziali od alta specializzazione, ovvero essere affidate collaborazioni esterne.
5. Lo stato giuridico del personale è stabilito dai contratti di lavoro vigenti. I responsabili di servizio sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione.
6. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici degli Enti Associati nonché della Comunità Montana Alta Valle Susa previo consenso delle Amministrazioni interessate.
7. In particolare, relativamente alla qualifica di Responsabile finanziario, la copertura del posto potrà avvenire mediante convenzione od incarico a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti.

Art. 30 ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE E AL DIRETTORE

1. Il Direttore del Consorzio attualmente in carica, assunto per pubblico concorso, assume l'incarico di Direttore anche nella nuova forma consortile. Qualora cessasse successivamente dall'incarico di direzione, per taluna delle cause previste all'art. 19, mantiene il proprio rapporto di lavoro subordinato alle condizioni previste dal contratto collettivo nazionale.
2. Il personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2002 può facoltativamente chiedere di mantenere "ad personam" il contratto dei dipendenti degli Enti locali. Al personale assunto dopo tale data ed al personale a tempo determinato si applica il CCNL vigente per le

Statuto allegato alla convenzione stipulata dai rappresentanti dei 12 Comuni in data 7 gennaio 2002
per la trasformazione in Consorzio – Azienda del CFAVS
Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei 12 Comuni dell'Alta valle Susa.
Approvato per l'adesione dai due comuni di Meana di Susa e di Moncenisio nel 2004
aziende forestali pubbliche o le altre discipline contrattuali collettive che fossero ritenute
compatibili dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

1. Il Segretario di un Comune o della Comunità Montana Alta Valle Susa, nominato dall'Assemblea, fungerà da Segretario del Consorzio, con incarico a tempo determinato o convenzione.
2. Il segretario assume presso il Consorzio le funzioni che la legge affida al Segretario comunale presso i Comuni che non siano incompatibili con quelle del Direttore.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso da assegnare al Segretario.

Art. 32 INCOMPATIBILITA'

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio d'Amministrazione. Per il personale in part time vige la disciplina prevista per i rapporti di impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
2. Non possono essere nominati Direttore o Vice Direttore del Consorzio, i Consiglieri degli Enti locali associati.

Titolo IV Finanza

Art. 33 NORME IN MATERIA FINANZIARIA

1. Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità previste per le aziende speciali degli Enti locali.

Art. 34 PIANO PROGRAMMA

1. Il piano-programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che il Consorzio intende perseguire nel medio periodo. E' proposto dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato amministrativo, tenuto conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea e da questa approvato ed aggiornato annualmente.

Art. 35 BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Il bilancio annuale e pluriennale è un documento di programmazione economico finanziaria di breve medio periodo che evidenzia l'andamento economico e patrimoniale del Consorzio. In particolare indica, distintamente per esercizio e natura gli investimenti previsti, le relative modalità di finanziamento e gli elementi dello stato patrimoniale ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, in coerenza con il piano programma e ha durata triennale.
2. L'esercizio annuale del Consorzio coincide con l'esercizio finanziario comunale. Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. I bilanci preventivi economici annuali e pluriennali sono presentati dal direttore, approvati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'esame e approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre.
4. Il bilancio osserva i principi dell'universalità, dell'integrità, veridicità, chiarezza e dell'equilibrio della gestione.
5. Al bilancio di previsione annuale devono essere allegati:
 - a) gli investimenti da attuarsi nell'esercizio, in conformità al piano programma, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura.

Statuto allegato alla convenzione stipulata dai rappresentanti dei 12 Comuni in data 7 gennaio 2002
per la trasformazione in Consorzio – Azienda del CFAVS

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei 12 Comuni dell'Alta valle Susa.
Approvato per l'adesione dai due comuni di Meana di Susa e di Moncenisio nel 2004

- b) I dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso e precedenti;
 - c) La tabella numerica del personale distinta per livello di inquadramento con le variazioni previste nell'esercizio finanziario;
 - d) Il prospetto relativo alle previsioni finanziarie di cassa;
 - e) L'individuazione di eventuali costi sociali per la determinazione del contributo finanziario in conto esercizio secondo le modalità previste nella convenzione stipulata tra i soci.
6. E' d'obbligo il pareggio di bilancio.

Art. 36 BILANCIO D'ESERCIZIO

1. Il bilancio d'esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e deve essere redatto a termini di legge (artt. 2423 e seguenti del Codice Civile).
2. Il bilancio consuntivo d'esercizio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico d'esercizio.
3. L'eventuale utile di esercizio deve essere destinato all'incremento del patrimonio netto del Consorzio.
4. L'eventuale perdita d'esercizio, imputabile a cause eccezionali, deve essere fronteggiata nell'ordine:
 - a) utilizzando le riserve;
 - b) rinviando agli esercizi successivi;
 - c) con conferimenti straordinari degli enti associati.
5. Il bilancio consuntivo d'esercizio deve essere corredato dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in esso contenuti. Le risultanze di ogni voce di costo e di ricavo dovranno essere comparate in apposito allegato con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti bilanci d'esercizio.
6. Il bilancio d'esercizio, fatte salve le eventuali modifiche di legge, corredato della relazione del Revisore unico dei conti, è presentato dal Direttore al Consiglio di Amministrazione, e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 37 VERIFICA DI GESTIONE

1. Sono istituite forme di controllo economico interno della gestione finalizzate a:
 - a) controllo della verifica di persistenza dell'equilibrio della gestione di bilancio;
 - b) controllo economico al fine di verificare la rispondenza in termini costi/benefici della gestione ai programmi approvati dall'Assemblea;
 - c) controlli di produttività riguardanti le verifiche periodiche di utilizzo ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili agli obiettivi del Consorzio.
2. Oggetto di controllo della gestione sono gli obiettivi individuati dall'Assemblea in sede di programma e gli eventuali interventi organizzativi individuati per conseguire i risultati prefissati, nonché la qualità delle prestazioni e dei servizi resi.

Art. 38 FINANZIAMENTI E FONDO DI DOTAZIONE

1. Il Consorzio è dotata di autonomia contabile e amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto.
2. Con l'approvazione del presente Statuto gli Enti consorziati assegnano al Consorzio un fondo di dotazione adeguato alle attività di investimento e di gestione previste nello Statuto, tenuto conto delle previsioni del bilancio annuale.
3. L'ammontare del fondo di dotazione è stabilito con la convenzione, l'eventuale successiva integrazione è deliberata dall'Assemblea.
4. Le modalità di determinazione e di liquidazione dei finanziamenti da parte degli enti consorziati sono definite nella convenzione, mentre i rispettivi importi sono iscritti nei bilanci Consortili.
5. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - Ricavi da prestazioni di servizi e lavori nei confronti degli associati e di altri Enti pubblici o privati secondo le finalità previste nel presente Statuto;
 - contributi consortili corrisposti dai Soci;
 - contributi concessi dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Locali, dagli Enti Pubblici e da Privati;

Convenzione base stipulata in data 7 gennaio 2002- Convenzione integrativa per l'adesione di Meana di Susa e di Moncenisio stipulata il 18 gennaio 2005

Statuto allegato alla convenzione stipulata dai rappresentanti dei 12 Comuni in data 7 gennaio 2002
per la trasformazione in Consorzio – Azienda del CFAVS

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei 12 Comuni dell'Alta valle Susa.

Approvato per l'adesione dai due comuni di Meana di Susa e di Moncenisio nel 2004

- entrate derivanti dalla gestione dei beni, comunque appartenenti o in gestione al Consorzio, e da eventuali attività svolte per conto terzi;
 - alienazione di beni patrimoniali disponibili;
 - incremento del fondo di dotazione da parte degli enti consorziati;
 - mutui e prestiti;
 - ogni altra entrata a qualsiasi titolo che pervenga al Consorzio per il conseguimento degli scopi consortili.
6. Con le suddette entrate il Consorzio provvederà a fronteggiare tutte le spese previste in bilancio e quelle successivamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione. a norma di legge e in conformità del presente Statuto.

Art. 39 PATRIMONIO DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito dalle assegnazioni degli Enti Locali che lo costituiscono o da ulteriori Enti.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di Contabilità.

Art. 40 TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

1. Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri o con trasferimenti da ulteriori Enti pubblici e/o privati, le spese necessarie per il suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, con le modalità stabilite dalla Convenzione.
2. Gli Enti Consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio una quota pari alla somma dovuta e iscritta nel Bilancio Preventivo approvato, secondo le modalità previste nella Convenzione.

Art. 41 CONTRATTI ED APPALTI

1. Un apposito Regolamento disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento dei servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali anche per i servizi in economia.
2. Nello stesso Regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

Art. 42 CONVENZIONI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI

1. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad Enti locali non aderenti e ad altri soggetti pubblici e privati, la propria attività e gestire per conto di tale Ente il servizio, a condizioni di mercato, sulla base di specifici e dettagliati preventivi.

Art. 43 SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Consorzio ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria o di cassa viene di norma affidato dal Consiglio d'Amministrazione al tesoriere del Comune sede del Consorzio, ove non si ritenga più opportuno ottenere condizioni di favore presso altre Banche.

Titolo V

Modifiche statutarie, norme finali e transitorie

Art. 44 MODIFICHE STATUTARIE

Statuto allegato alla convenzione stipulata dai rappresentanti dei 12 Comuni in data 7 gennaio 2002
per la trasformazione in Consorzio – Azienda del CFAVS

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei 12 Comuni dell'Alta valle Susa.

Approvato per l'adesione dai due comuni di Meana di Susa e di Moncenisio nel 2004

1. Le modifiche al presente Statuto sono apportate con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza qualificata stabilita secondo il precedente art. 9 comma 2. Prima di procedere all'approvazione definitiva, le proposte di modifica sono inviate agli Enti associati per l'espressione del proprio parere, in un termine di 30 giorni.
2. Le modificazioni di carattere sostanziale, cioè quelle che comportino o derivino da modifiche delle regole stabilite in convenzione, ovvero sono tali da comportare un aumento di onere per i consorziati, sono soggette alla procedura prescritta per la costituzione di un nuovo consorzio.

Art. 45 SUCCESSIONE

1. La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, operante sino al 31.12.2001 quale Consorzio di funzioni, a titolo universale, nei rapporti in essere (diritti, doveri, potestà, ecc.) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

Art. 46 PROROGA DEGLI ORGANI

1. Gli attuali Organi elettivi del Consorzio, nella loro attuale consistenza numerica, sono prorogati fino alla sostituzione con i nuovi Organi previsti dal presente Statuto, che avviene alla scadenza dell'attuale mandato.

Art. 47 RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso rinvio al Codice Civile, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme previste per le aziende speciali degli Enti locali.

Art. 48 DISPOSIZIONI FINALI

1. Entro il termine di un anno dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione procede all'approvazione dei Regolamenti in esso previsti.
2. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e del presente Statuto.